

(N. 1257)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla XI Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, cooperazione, previdenza e assistenza sociale, assistenza post-bellica, igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 24 novembre 1955 (V. Stampato N. 693)

d'iniziativa dei Deputati CAPPUGI, REPOSSI, FERRARA e GEREMIA

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 30 NOVEMBRE 1955

Modifiche dei termini nei procedimenti amministrativi per l'attuazione delle disposizioni in materia di previdenza sociale e per i relativi ricorsi all'autorità giudiziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 98 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 827, è così modificato:

« Il termine per ricorrere in via amministrativa ai sensi dell'articolo precedente è stabilito in giorni novanta, a pena di decadenza, dalla comunicazione all'interessato del provvedimento impugnato e la conseguente decisione deve essere pronunciata dagli organi compe-

tenti entro i novanta giorni successivi alla data del ricorso.

Trascorso tale ultimo termine senza che la decisione sia stata pronunciata, l'interessato ha facoltà di adire l'Autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del Codice di procedura civile.

L'azione giudiziaria non può essere promossa trascorso il termine perentorio di un anno dalla data in cui fu comunicata la decisione del ricorso in sede amministrativa ».

Il Presidente della Camera dei deputati
LEONE.